

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 5 novembre 2024, n. 44

Disciplina del procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica in materia di energia da fonti rinnovabili in raccordo con le procedure di valutazione di impatto ambientale. Modifiche alla l.r. 39/2005 e alla l.r. 10/2010.

(GU n.26 del 28-6-2025)

Capo I

Raccordo tra le procedure di VIA e di autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Modifiche alla l.r. n. 39/2005 e alla l.r. n. 10/2010

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 59 dell'8 novembre 2024)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga

la seguente legge:
(Omissis)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4 dello Statuto;

Visto il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici);

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica);

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Visto il decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'art. 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99);

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), emanato in attuazione dell'art. 12 del d.lgs. n. 387/2003;

Visto il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 (Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114);

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 (Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza «PNRR» e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR «PNC», nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia);

Vista la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica «VAS», di valutazione di impatto ambientale «VIA», di autorizzazione integrata ambientale «AIA» e di autorizzazione unica ambientale «AUA»);

Considerato quanto segue:

1. L'art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 387/2003, modificato dal d.l. n. 13/2023, convertito dalla l. n. 41/2023, stabilisce che le valutazioni ambientali di cui alla parte seconda, titolo III, del d.lgs. n. 152/2006, siano ricomprese in un procedimento unico, che si conclude con il rilascio dell'autorizzazione unica energetica (AUE), prevista per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili;

2. L'art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 387/2003 stabilisce, altresì, che solo nei casi in cui gli interventi richiesti siano soggetti alle valutazioni ambientali di cui alla parte seconda,

titolo III, del d.lgs. n. 152/2006 «...il termine massimo per la conclusione del procedimento unico e' pari a sessanta giorni, al netto dei tempi previsti per le procedure di valutazione ambientale di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, se occorrenti»;

3. In forza di quanto disposto dal d.m. sviluppo economico 10 settembre 2010, l'AUE, conforme alla determinazione motivata di conclusione assunta all'esito dei lavori della conferenza di servizi, sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni coinvolte;

4. Ai sensi della disciplina statale di riferimento, l'AUE costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili in conformita' al progetto approvato e nei termini ivi previsti nonche', ove occorra, dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' e urgenza delle opere e variante allo strumento urbanistico; mentre, nel caso delle valutazioni ambientali di cui alla parte seconda, titolo III, del d.lgs. n. 152/2006, ai sensi della modifica introdotta dal d.l. n. 13/2023, convertito dalla l. n. 41/2023, si stabilisce che il rilascio dell'autorizzazione comprende, ove previsti, i provvedimenti di valutazione ambientale, provvedimenti che scaturiscono da «procedure di valutazione ambientale»;

5. L'art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, novellato dal d.l. n. 13/2023 convertito dalla l. n. 41/2023, non disciplina in dettaglio lo svolgimento del procedimento unico e, soprattutto, non precisa le modalita' procedurali a cui si debba far riferimento per la valutazione dei progetti soggetti a valutazione di impatto ambientale (VIA) di competenza regionale;

6. Al fine di dare tempestiva applicazione alla modifica normativa introdotta dal d.l. n. 13/2023 convertito dalla l. n. 41/2023, compreso quanto disposto in ordine al termine massimo di durata del procedimento di cui all'art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 387/2003, e' necessario stabilire l'articolazione dell'iter procedurale per il rilascio dell'AUE, prendendo a riferimento, per l'espletamento della VIA regionale, la disciplina della VIA statale contenuta negli articoli 23, 24, 25 del d.lgs. n. 152/2006, per il raccordo con il procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica;

7. E' altresì opportuno inserire tra gli impianti soggetti alla procedura per il rilascio dell'AUE anche il riferimento agli impianti di produzione di biometano che sono stati assimilati al regime autorizzativo degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili dall'art. 30 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

8. Per le procedure di VIA di cui alla parte seconda, titolo III, del d.lgs. n. 152/2006, ai fini del raccordo con il procedimento di rilascio dell'AUE, e' necessario prevedere la sospensione del procedimento stesso fino al completamento di dette procedure di valutazione ambientale;

9. Al fine di assicurare il rispetto dei termini stabiliti dalla normativa statale di riferimento e, per tale via, assicurare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa, le strutture regionali competenti si raccordano ai fini del coordinamento degli adempimenti di valutazione ambientale e di AUE;

10. Per quanto riguarda la fonte idroelettrica, e' importante considerare che essa costituisce un «unicum» nel quadro normativo delle fonti rinnovabili per la produzione di energia, in considerazione del complesso intreccio tra procedure concessorie, autorizzative e di impatto ambientale; di conseguenza, il rilascio dell'AUE per questa tipologia di impianti, da un lato, ha come presupposto l'acquisizione della concessione di derivazione di acque pubbliche superficiali, previo esperimento di una preliminare fase concorrenziale; dall'altro comporta che le inerenti procedure di valutazione ambientale riguardino, necessariamente, sia le opere funzionali alla derivazione, sia l'impianto che le connesse infrastrutture di rete;

11. A tale riguardo, le linee guida emanate mediante il d.m. sviluppo economico 10 settembre 2010, «...al fine di ridurre i tempi evitando duplicazioni di atti ovvero di valutazioni in materia ambientale e paesaggistica,» demandano alle regioni «...l'individuazione di opportune forme di semplificazione e coordinamento tra i procedimenti per il rilascio di concessioni di derivazione d'acqua pubblica di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 ovvero di concessioni per lo sfruttamento delle risorse geotermiche di cui al decreto legislativo n. 22 del 2010 nonche' per i procedimenti i cui esiti confluiscono nel procedimento unico di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003»;

12. Ferma restando la speciale disciplina di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 79/1999 per le grandi derivazioni idroelettriche, occorre operare un raccordo tra le diverse procedure che afferiscono a questa tipologia di impianti, prevedendo che la verifica di assoggettabilita' alla VIA, sia delle opere di derivazione, sia dell'impianto che delle opere connesse, si svolga nell'ambito di un procedimento autonomo antecedente alla richiesta di AUE, mentre il successivo iter per il rilascio della concessione di derivazione, nonche' le procedure di AUE e di VIA, seguano il procedimento coordinato disciplinato dalla presente legge in attuazione dell'art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 387/2003, come risulta a seguito delle modifiche introdotte dal d.l. n. 13/2023, convertito dalla l. n. 41/2023;

13. Per quanto riguarda le fonti geotermiche, resta fermo quanto disposto dal d.lgs. n. 22/2010;

14. E' necessario stabilire una disciplina transitoria prevedendo che i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge proseguano secondo le disposizioni vigenti alla data di presentazione dell'istanza iniziale, ferma restando la possibilita' per il proponente di chiederne l'archiviazione,

procedendo a presentare una nuova istanza ai sensi della presente legge;

15. Al fine di dare certezza agli operatori e risolvere i problemi interpretativi procedurali della disciplina statale di riferimento e' necessario prevedere l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

Approva
la presente legge:

Art. 1

Autorizzazione per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e relativo procedimento di rilascio. Modifiche all'art. 13 della l.r. n. 39/2005

1. Al comma 1 dell'art. 13 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia), le parole: «Fermo restando quanto disposto agli» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto disposto dalla normativa statale di riferimento e dagli» e, dopo le parole: «fonti rinnovabili» sono inserite le seguenti: «, compresi gli impianti di produzione di biometano,».

2. Il comma 4 dell'art. 13 della l.r. n. 39/2005 e' sostituito dal seguente:

«4. Entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza, l'amministrazione competente, verificata la completezza formale della documentazione, comunica al richiedente l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), oppure comunica l'improcedibilita' dell'istanza per carenza della documentazione prescritta.».

3. Dopo il comma 4 dell'art. 13 della l.r. n. 39/2005, e' inserito il seguente:

«4-bis. Trascorsi i quindici giorni di cui al comma 4 senza che l'amministrazione abbia comunicato l'improcedibilita', il procedimento si intende avviato.».

4. Dopo il comma 4-bis dell'art. 13 della l.r. n. 39/2005, e' inserito il seguente:

«4-ter. In caso di dichiarata improcedibilita', e' fatta salva la possibilita' per il proponente di presentare documentazione a completamento della istanza entro trenta giorni dalla comunicazione di improcedibilita'. Trascorso tale termine senza il suo completamento, l'istanza e' archiviata. Qualora l'istanza sia completata nei termini, il relativo procedimento e' avviato alla data del suo completamento.».

5. I commi 7 e 8 dell'art. 13 della l.r. n. 39/2005 sono abrogati.

6. Al comma 9 dell'art. 13 della l.r. n. 39/2005, le parole: «dai commi 4 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 4-ter e 6, dagli articoli 13-ter e 13-quater» e le parole: «a novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «a quello indicato dall'art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 387/2003».

Art. 2

Impianti geotermici. Modifiche all'art. 13-bis della l.r. n. 39/2005

1. Al comma 1 dell'art. 13-bis della l.r. n. 39/2005, le parole: «all'avvio» sono sostituite dalle seguenti: «alla comunicazione di avvio» e le parole: «, comma 4» sono soppresse.

Art. 3

Autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e procedure di VIA regionali. Inserimento dell'art. 13-ter nella l.r. n. 39/2005

1. Dopo l'art. 13-bis della l.r. n. 39/2005 e' inserito il seguente:

«Art. 13-ter (Autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e procedure di VIA regionali). - 1. Nei casi in cui sia presentato un progetto ai sensi dell'art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 387/2003 soggetto ad autorizzazione unica energetica - di seguito «AUE» - e alle procedure di VIA ai sensi del d.lgs. n. 152/2006, entrambe di competenza regionale, il proponente presenta un'unica istanza alla struttura regionale competente in materia di autorizzazione unica, di seguito denominata come «struttura AUE».

2. L'istanza contiene tutti gli elementi necessari ai sensi dell'art. 19 o dell'art. 23, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006 e dell'art. 48 o dell'art. 50 della l.r. n. 10/2010, secondo quanto dettagliato nell'apposita modulistica regionale, approvata mediante decreto dirigenziale e resa disponibile sul sito istituzionale della Regione.

3. La struttura AUE verifica la completezza della documentazione avvalendosi della struttura operativa VIA di cui all'art. 47 della l.r. n. 10/2010 per gli aspetti di competenza.

4. A seguito della presentazione, da parte del proponente, della documentazione avente i requisiti di procedibilita' di cui all'art. 13, comma 4, oppure di decorso dei termini di cui all'art. 13, comma 4-bis o, comunque, completata l'istanza ai sensi del comma 4-ter del medesimo articolo, la struttura AUE indice la conferenza dei servizi e la sospende, nel rispetto dei tempi massimi previsti per tali procedure dagli articoli 48 e 73-quinquies della l.r. n. 10/2010.

5. Gli esiti delle procedure di VIA sono acquisiti nel procedimento di AUE secondo le modalita' indicate dall'art. 48 e dall'art. 73-quinquies della l.r. n. 10/2010.

6. Qualora la verifica di cui all'art. 48 della l.r. n. 10/2010 si concluda disponendo l'esclusione dalla VIA, la struttura AUE riattiva il procedimento dalla data di acquisizione dell'atto di esclusione o, laddove il proponente abbia richiesto condizioni ambientali che comportano l'adeguamento del progetto, dalla data di comunicazione degli esiti positivi della verifica del progetto adeguato. Qualora la verifica di cui all'art. 48 della l.r. n. 10/2010 si concluda con l'assoggettamento a VIA dell'intervento, il

procedimento di AUE e' archiviato, essendo necessaria la presentazione di una nuova istanza di AUE e VIA, ai sensi dell'art. 73-quinquies, comma 1, della l.r. n. 10/2010, con le caratteristiche e le modalita' ivi previste.

7. Qualora sia stata effettuata la procedura di VIA, acquisiti i relativi esiti o, nel caso di necessita' di adeguamento del progetto ai contenuti dei predetti esiti, a seguito della trasmissione da parte del proponente del progetto conformemente adeguato e della verifica dell'effettivo avvenuto adeguamento da parte delle strutture regionali competenti, la struttura AUE riavvia i lavori della conferenza di servizi di cui al procedimento di AUE.

8. Per il rilascio dell'AUE e per quanto non disposto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 13.

Art. 4

Autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e procedure di VIA statali. Inserimento dell'art. 13-quater nella l.r. n. 39/2005

1. Dopo l'art. 13-ter della l.r. n. 39/2005, e' inserito il seguente:

«Art. 13-quater (Autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e procedure di VIA statali). - 1. Nei casi in cui un progetto proposto sia soggetto alle procedure di VIA di competenza statale ai sensi della parte seconda, titolo III, del d.lgs. n. 152/2006, e di AUE di competenza regionale, il proponente dichiara alla Regione, nella istanza indirizzata alla struttura AUE, di aver gia' presentato al competente Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica la relativa istanza per le valutazioni di cui al sopracitato titolo III.

2. A seguito della presentazione, da parte del proponente, della documentazione avente i requisiti di procedibilita' di cui all'art. 13, comma 4, oppure di decorso dei termini di cui all'art. 13, comma 4-bis o, comunque, completata l'istanza ai sensi del comma 4-ter del medesimo articolo, la struttura AUE indice la conferenza dei servizi e la sospende, nel rispetto dei tempi massimi previsti per tali procedure dagli articoli 19 e 25 del d.lgs. n. 152/2006.

3. Gli esiti delle procedure di VIA sono acquisiti nel procedimento di AUE, secondo le modalita' indicate dagli articoli 19 e 25 del d.lgs. n. 152/2006.

4. Qualora la verifica di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 152/2006 si concluda disponendo l'esclusione dalla VIA, la struttura AUE riattiva il procedimento dalla data di acquisizione dell'atto di esclusione o, laddove il proponente abbia richiesto la specificazione delle condizioni ambientali che comportano l'adeguamento del progetto, dalla data di comunicazione degli esiti positivi della verifica del progetto adeguato. Qualora la verifica di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 152/2006 si concluda con l'assoggettamento a VIA dell'intervento, il procedimento di AUE e' archiviato, essendo necessaria la presentazione di una nuova istanza di AUE e VIA, ai sensi dell'art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 387/2003.

5. Qualora sia stata effettuata la procedura di VIA, acquisiti i relativi esiti o, nel caso di necessita' di adeguamento del progetto ai contenuti dei predetti esiti, a seguito della trasmissione da parte del proponente del progetto conformemente adeguato e della verifica dell'effettivo avvenuto adeguamento da parte dei soggetti competenti, la struttura AUE riavvia i lavori della conferenza di servizi di cui al procedimento di autorizzazione unica.

6. Per il rilascio dell'AUE e per quanto non disposto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 13.».

Art. 5

Autorizzazione unica per impianti di produzione di energia idroelettrica. Raccordi con le procedure di VIA. Inserimento dell'art. 13-quinquies nella l.r. n. 39/2005

1. Dopo l'art. 13-quater della l.r. n. 39/2005, e' inserito il seguente:

«Art. 13-quinquies (Autorizzazione unica per impianti di produzione di energia idroelettrica. Raccordi con le procedure di VIA). - 1. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, nel caso di impianti di produzione di energia idroelettrica, ferma restando l'acquisizione della concessione di derivazione d'acqua ai fini energetici quale presupposto per il rilascio dell'AUE, la procedura di verifica di assoggettabilita' a VIA, ove necessaria, si svolge in relazione al complesso delle opere funzionali alla derivazione, all'impianto e alle connesse infrastrutture, con un procedimento autonomo antecedente alla richiesta di AUE.

2. Successivamente all'espletamento delle procedure in materia di concorrenza e della verifica di assoggettabilita', le fasi procedurali per il rilascio della concessione di derivazione, nonche' le procedure per il rilascio dell'AUE e della VIA, ove disposta, seguono il procedimento coordinato previsto dalla presente legge.

3. Alle grandi derivazioni idroelettriche si applicano la disciplina e le procedure di assegnazione di cui all'art. 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.)».

Art. 6

Raccordo tra il procedimento di autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e la procedura di VIA. Inserimento dell'art. 73-quinquies nella l.r. n. 10/2010

1. Dopo l'art. 73-quater della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica «VAS», di valutazione di impatto ambientale «VIA» e di valutazione di incidenza), e' inserito il seguente:

«Art. 73-quinquies (Raccordo tra il procedimento di autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e la procedura di VIA). - 1. Nei casi in cui sia presentato un progetto ai sensi dell'art. 12, comma 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva

2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) soggetto ad autorizzazione unica - di seguito «AUE» - e a procedimento di VIA ai sensi del d.lgs. n. 152/2006, entrambi di competenza regionale, il proponente presenta un'unica istanza alla struttura regionale competente.

2. L'istanza contiene tutti gli elementi necessari ai sensi dell'art. 23, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006 e dell'art. 50 della presente legge, secondo quanto dettagliato nell'apposita modulistica regionale, approvata mediante decreto dirigenziale e resa disponibile sul sito istituzionale della Regione.

3. L'istanza è dichiarata procedibile, secondo quanto stabilito dall'art. 13 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia).

4. La struttura operativa di cui all'art. 47 - di seguito «struttura operativa VIA» - ai fini del rilascio del provvedimento di VIA:

a) pubblica sul sito istituzionale della Regione l'avviso al pubblico, con i contenuti indicati all'art. 24, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006 di cui è data informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate, avviando, in riferimento agli articoli 23 e 24 del d.lgs. n. 152/2006, una fase di consultazione per il pubblico della durata di trenta giorni;

b) pubblica sul sito istituzionale della Regione e rende accessibile, con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, in conformità a quanto previsto dalla disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, la documentazione prescritta della parte seconda, titolo III, del d.lgs. n. 152/2006 e dal titolo III della l.r. n. 10/2010;

c) comunica per via telematica a tutti i soggetti competenti in materia ambientale di cui all'art. 46, l'avvenuta pubblicazione della documentazione sul sito istituzionale della Regione.

5. Entro il termine di cui al comma 4, lettera a), la struttura operativa VIA acquisisce per via telematica i contributi tecnici istruttori dei soggetti competenti ai sensi dell'art. 46.

6. Qualora, all'esito della consultazione, si renda necessaria l'integrazione della documentazione presentata, la struttura operativa VIA avanza una richiesta di integrazioni al proponente, assegnando un termine per la loro presentazione, non superiore a venti giorni, e richiedendo che l'eventuale documentazione integrativa sia trasmessa anche alla struttura regionale competente in materia di AUE. Su richiesta motivata del proponente, la struttura operativa VIA può concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a sessanta giorni oppure a centoventi giorni, nei casi di integrazioni che richiedono maggiori approfondimenti, in ragione della particolare complessità tecnica del progetto o delle indagini richieste. Nel caso in cui il proponente non ottemperi alla richiesta di integrazioni entro il termine stabilito, si procede in conformità all'art. 24, comma 4, del d.lgs. n. 152/2006.

7. Ricevuta la documentazione integrativa eventualmente richiesta, la struttura operativa VIA provvede a pubblicarla tempestivamente sul sito istituzionale della Regione e, tramite proprio apposito avviso, avvia una nuova consultazione del pubblico della durata dimezzata rispetto alla prima, pari a quindici giorni. Contestualmente ne comunica il deposito a tutti i soggetti di cui all'art. 46. Entro i dieci giorni successivi alle fasi di consultazione, il proponente ha facoltà di presentare alla struttura operativa VIA le proprie controdeduzioni alle osservazioni e ai contributi tecnici istruttori.

8. Allo scadere del termine previsto per le consultazioni, ai sensi del comma 7, la struttura operativa VIA procede alla propria istruttoria di VIA, eventualmente provvedendo, in caso di specificità complessiva, a convocare una conferenza di servizi istruttoria ai sensi dell'art. 14, comma 1, della l. n. 241/1990, oppure redigendo un rapporto istruttorio. L'istruttoria è condotta valutando la documentazione presentata e tenendo debitamente conto dello studio di impatto ambientale, delle eventuali informazioni supplementari fornite dal proponente nonché dai risultati delle consultazioni svolte, delle informazioni raccolte, delle osservazioni e dei contributi tecnici istruttori ricevuti. La Giunta regionale adotta il provvedimento di VIA entro il termine di sessanta giorni dalla conclusione della fase di consultazione, in conformità all'art. 25, comma 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006.

9. Tutta la documentazione afferente al rilascio del provvedimento di VIA, compresi i risultati delle consultazioni svolte, le informazioni raccolte, le osservazioni e i contributi tecnici istruttori sono pubblicati dalla struttura operativa VIA sul sito istituzionale della Regione.».

Capo II

Disposizioni transitorie e finali

Art. 7

Disposizioni transitorie

1. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge proseguono secondo le disposizioni vigenti alla data di presentazione della relativa istanza, ferma restando la possibilità per il proponente di chiederne l'archiviazione, procedendo a presentare una nuova istanza ai sensi degli articoli 13, 13-ter, 13-quater e 13-quinquies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia), e dell'art. 73-quinquies della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica «VAS», di valutazione di impatto ambientale «VIA», di autorizzazione integrata ambientale «AIA» e di autorizzazione unica ambientale «AUA»).

Art. 8

Clausola di neutralita' finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 9

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 5 novembre 2024

GIANI

(Omissis)